



ISTITUTO COMPRENSIVO MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE)

tel. 085 / 859134 fax 085/8590846 - CF 91100540680

e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmanoppello.edu.it



Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici

ai sensi dell'Art.38 del D.l. 129/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23 settembre 2022- Delibera n. 7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art 96 del D.Lgs 297/94, il quale dispone che "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile";
- VISTO** l'art 1 comma 22 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 il quale dispone che "nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici";
- VISTO** il D.l. 28 agosto 2018, n. 129, recante il "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" (di seguito, anche "D.l. 129/2018");
- VISTO** in particolare l'art. 38 nel quale si riconosce la possibilità alle Istituzioni scolastiche di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico;
- VISTO** in particolare l'art 45 comma 2 lettera D che prescrive la competenza del Consiglio d'Istituto in merito alla deliberazione sull'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti alla Istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- VISTO** che i Comuni di Manoppello e Lettomanoppello, proprietari degli edifici scolastici, hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione dei locali soltanto previo assenso del Consiglio d'Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal suddetto organo;
- VISTA** Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e con integrazione della circolare n.461 del 01 aprile 2022
- VISTE** Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione N. 1998 del 19 agosto 2022

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione N. 1998 del 19 agosto 2022 "Trasmissione del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'a.s. 2022-2023

VISTO il Vademecum "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'a.s. 2022-2023"

EMANA

il presente Regolamento contenente apposite istruzioni per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici, ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 129/2018

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2

Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguano interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'Associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e munite di copertura assicurativa (comprese le Associazioni culturali);
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, per l'intero anno scolastico. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

ARTICOLO 3

Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- obblighi di pulizia e sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività del giorno di utilizzo come da Nota del Ministero dell'Istruzione N. 1998 del 18 agosto 2022. Per le procedure di sanificazione si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e con integrazione della circolare n.461 del 01 aprile 2022. Le procedure di pulizia e sanificazione saranno

opportunamente riportate sull'apposito registro consegnato all'Associazione/Ente in sede di stipula della convenzione.

ARTICOLO 4

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica deve, in ogni caso, ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e cautelarsi, al riguardo, mediante stipula di apposita polizza assicurativa

ARTICOLO 5

Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto sia per i giorni feriali che per quelli festivi, in orario pomeridiano, come segue:

- le palestre, l'atrio/aule scolastiche e laboratori negli orari liberi e variabili nel corso dell'anno scolastico, non coincidenti con attività curricolari/extracurricolari proprie dell'istituzione scolastica, le quali hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di enti o associazioni;

ARTICOLO 6

Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

ARTICOLO 7

Divieti particolari

E' vietato fumare. Il concessionario deve individuare una figura incaricata di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno di locali non concessi attrezzi e quant'altro;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola

ARTICOLO 8

Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica e al servizio Istruzione comunale almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta, compilando apposito modello (predisposto nella Convenzione stipulata tra l'Istituzione scolastica e l'Ente locale). Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto e dell'Amministrazione Comunale, dovrà comunicare per iscritto al richiedente, assenso di massima.

ARTICOLO 9

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali,

- fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso del locale e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
- L’eventuale revoca, in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica, per inadempienze del concessionario circa la pulizia del/dei locale/i e/o per gravi danni alla/e struttura/e.

FONTI NORMATIVE

- **Art. 38 D.Lgs 129/2018 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”**
 1. *Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.*
 2. *La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n.107 del 2015.*
 3. *Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.*
 4. *Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.*
- **Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e con integrazione della circolare n.461 del 01 aprile 2022**
- **Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022**
- **Nota del Ministero dell’Istruzione N. 1998 del 18 agosto 2022 “Trasmissione del Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022-2023**
- **Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022-2023”**



**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria DE SANCTIS**